



## **Diritto Amministrativo - CEDA**

**Trasparenza e obblighi di pubblicazione per i soggetti privati che gestiscono servizi pubblici**

Maggio 2026

# Indice

1. Premessa	2
2. Fatto	2
3. La decisione del Consiglio di Stato	3
4. Conclusione	4
Comitato scientifico	5

# Trasparenza e obblighi di pubblicazione per i soggetti privati che gestiscono servizi pubblici

Nota a Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2840

Edoardo Mete – Associate Deloitte Legal

## 1. Premessa

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, si è pronunciata sul perimetro di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nei confronti dei soggetti privati incaricati di gestire servizi pubblici.

## 2. Fatto

La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato trae origine dal provvedimento adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione (“**Anac**”) con il quale ha ritenuto applicabile la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle università non statali legalmente riconosciute, in quanto soggetti gestori di un servizio pubblico.

In particolare, con tale provvedimento, l'Anac ha contestato a un'università privata parificata la violazione di alcune disposizioni in materia di trasparenza, per non aver istituito sul sito web istituzionale l'apposita sezione “*amministrazione trasparente*”, e per non aver individuato il nominativo del responsabile della trasparenza.

Conseguentemente, l'autorità ha invitato l'università a conformarsi agli obblighi di pubblicazione previsti dall'allegato 1 della delibera Anac n. 1134/2017.

Avverso il provvedimento è insorta l'università, deducendo l'asserita incompatibilità tra la disciplina sulla trasparenza e il regime di autonomia garantito alle università private dall'art. 33 della Costituzione.

All'esito del giudizio di primo grado, il T.a.r. Lazio ha, tuttavia, accolto il ricorso solo in parte, limitatamente al profilo relativo alla non assoggettabilità dell'università agli obblighi di pubblicazione riguardanti i bandi, i contratti conclusi e i propri bilanci.

Al contempo, il giudice di prime cure ha osservato però che parte ricorrente, come del resto tutte le libere università, rientri comunque nel campo di applicazione della disciplina sulla trasparenza in quanto soggetto erogante un fondamentale servizio pubblico.

A seguito di detta pronuncia, l'università ha quindi interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, insistendo, in particolare, sulla incompatibilità della disciplina sulla trasparenza rispetto all'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle libere università.

### 3. La decisione del Consiglio di Stato

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha colto l'occasione per ricostruire il perimetro di applicazione della disciplina sulla trasparenza in capo ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse.

Anzitutto, il giudice amministrativo ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, sono destinatari degli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti relativi ad attività di pubblico interesse, non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche le *“associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*.

Il Consiglio di Stato ha poi osservato che, nei confronti dei suddetti soggetti, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di trasparenza si estende limitatamente ai dati e ai documenti attinenti alle attività di pubblico interesse.

Con riferimento all'attività di pubblico interesse svolta da un'università privata legalmente riconosciuta, il Consiglio di Stato ha ravvisato la presenza di profili pubblicistici analoghi a quelli propri delle università statali.

In tale prospettiva, il giudice amministrativo ha ricordato come tali istituzioni presentino un significativo collegamento con l'ordinamento statale, evidenziando in particolare che da quest'ultimo dipendono:

- I) il riconoscimento delle università, subordinato alla verifica della sussistenza di un interesse pubblico all'istituzione; e
- II) l'attribuzione del potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Tali elementi, ad avviso del Consiglio di Stato, costituiscono indici sintomatici di una "dimensione pubblicistica" della libera università in relazione ad alcune attività di interesse pubblico, tali da giustificare la sottoposizione (anche) delle università private parificate ad alcune regole pubblicistiche, tra cui quelle in materia di trasparenza.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa proposta, affermando che tali università:

- a) non sono soggette agli obblighi di pubblicazione in materia di appalti (artt. 29 e 37 del d.lgs. n. 33/2013), relativamente ai bandi, ai contratti conclusi, ai bilanci preventivi e consuntivi, in quanto tali attività rientrano nella sfera dell'autonomia privatistica;
- b) restano, invece, assoggettate agli obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti istituzionali (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013), le provvidenze economiche erogate, come borse di studio (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013) e i servizi resi (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013), in quanto espressione della funzione pubblica svolta.

## 4. Conclusione

La sentenza in commento è di significativo interesse per aver delineato il sistema degli obblighi di trasparenza che gravano sui soggetti privati operanti in settori di rilevanza pubblica.

Il Consiglio di Stato conferma un approccio funzionale nell'individuazione dei destinatari della normativa sulla trasparenza: ciò che rileva non è la natura giuridica del soggetto (pubblica o privata), bensì la natura delle attività concretamente svolte e il loro grado di interferenza con l'interesse pubblico.

## Comitato scientifico

### Francesco Paolo Bello

**Partner** | Public and Administrative Law  
Email: fbello@deloitte.it

### Prof. Giacomo Gargano

**Partner** | Public and Administrative Law  
Email: ggargano@deloitte.it

### Prof. Piergiuseppe Otranto

**Senior Of Counsel** | Public and Administrative Law  
Email: potranto@deloitte.it

### Andrea Bergamino

**Managing associate** | Port, Shipping & transport  
Email: abergamino@deloitte.it

### Emanuele Bottazzi

**Managing associate** | Public and Administrative Law  
Email: ebottazzi@deloitte.it

### Andrea Carafa

**Senior associate** | Public and Administrative Law  
Email: acarafa@deloitte.it

### Danilo De Benedittis

**Senior associate** | Public and Administrative Law  
Email: ddebenedittis@deloitte.it

### Mattia Mescieri

**Senior associate** | Public and Administrative Law  
Email: mmescieri@deloitte.it

### Elena Mitzman

**Senior associate** | Public and Administrative Law  
Email: emitzman@deloitte.it

### Sebastiano Santarelli

**Senior associate** | Public and Administrative Law  
Email: sesantarelli@deloitte.it

### Andrea Antonio Talivo

**Managing associate** | Public and Administrative Law  
Email: atalivo@deloitte.it

# Deloitte.

## Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.